

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4982-A

Relazione orale

Relatore MONTICONE

TESTO PROPOSTO DALLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)**

Comunicato alla Presidenza il 7 marzo 2001

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Interventi a favore dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica

**d'iniziativa dei senatori MASULLO, PAGANO, RUSSO SPENA,
NAVA, D'URSO, CORTIANA, MAZZUCA POGGIOLINI e
RESCAGLIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 2001

—————

INDICE

Pareri:

| | | |
|---|---|---|
| – della 1 ^a Commissione permanente | » | 3 |
| – della 5 ^a Commissione permanente | » | 4 |
| – Testo del disegno di legge e testo proposto dalla Commissione | » | 5 |

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

sul disegno di legge su emendamenti

28 febbraio 2001

La Commissione, esaminato il disegno di legge esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. Quanto agli emendamenti esprime un parere non ostativo salvo che sull'emendamento 1.0.3 sul quale il parere è contrario trattandosi di una previsione che appare non rispettosa della disciplina sia costituzionale sia legislativa che regola l'assunzione a tempo indeterminato del personale pubblico.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CADDEO)

sul disegno di legge

21 febbraio 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sull'autorizzazione di spesa relativa al 2001, per la quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, segnalando la necessità che la somma delle autorizzazioni di spesa coincida con gli importi indicati nella clausola di copertura.

sul disegno di legge e su emendamenti

28 febbraio 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo del disegno di legge, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano approvati gli emendamenti 1.3 e 1.4 e che sia corrispondentemente adeguata la clausola di copertura di cui al comma 2. Esprime altresì parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi; il parere di nulla osta sull'emendamento 1.0.3 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'esplicito richiamo delle procedure di programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MASULLO ED ALTRI

Interventi a favore dell'università e della ricerca **scientifica e tecnologica**

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa:

a) di lire 5 miliardi per il 2001, di lire 80 miliardi per il 2002 e di lire 80 miliardi a decorrere dal 2003, finalizzata all'incremento dell'importo per il finanziamento di progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale e di grandi attrezzature scientifiche universitarie;

b) di lire 1,5 miliardi per il 2001, di lire 1,5 miliardi per il 2002 e di lire 1,5 miliardi per il 2003, finalizzata al potenziamento delle strutture dell'Istituto italiano di studi filosofici di Napoli;

c) di lire 2 miliardi per il 2001 finalizzata al Politecnico di Milano;

d) di lire 2 miliardi per il 2001, di lire 2 miliardi per il 2002 e di lire 3 miliardi per il 2003 finalizzata al Centro interuniversitario di biologia marina di Livorno;

e) di lire 40 miliardi per il 2002 e di lire 39 miliardi a decorrere dal 2003 per il potenziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per il triennio 2001-2003, pari a lire 10,5 miliardi per il 2001, a lire 123,5 miliardi per il 2002 e a lire 123,5 miliardi per il 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capi-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Interventi a favore dell'università, della ricerca **e delle attività culturali, nonchè modifiche al testo unico in materia di beni culturali e ambientali**

Art. 1.

1. *Identico:*

a) di lire **1 miliardo** per il 2001, di lire 80 miliardi per il 2002 e di lire 80 miliardi a decorrere dal 2003, finalizzata all'incremento dell'importo per il finanziamento di progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale e di grandi attrezzature scientifiche universitarie;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) di lire **36 miliardi** per il 2002 e di lire 39 miliardi a decorrere dal 2003 per il potenziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per il triennio 2001-2003, pari a lire **6,5** miliardi per il 2001, a lire **119,5** miliardi per il 2002 e a lire 123,5 miliardi per il 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capi-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

tale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il contributo dello Stato all'Associazione «Villa Vigoni» di Menaggio è incrementato di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Identico.

Art. 2.

1. Per gli interventi di consolidamento, restauro e conservazione dell'antica cinta muraria della città di Viterbo è autorizzata la spesa, per l'anno 2001, di lire 1 miliardo.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 513, nonché per la valorizzazione e il potenziamento dei musei, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2001, di lire 6 miliardi per l'anno 2002 e di lire 6 miliardi per l'anno 2003. Gli interventi di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle soprintendenze competenti per territorio.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. È autorizzata la concessione di un contributo statale di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, da destinare al teatro Brancaccio di Roma al fine di agevolarne le attività di spettacolo.

4. Al comma 87 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «di lire 10 miliardi nonché» sono inserite le seguenti: «, senza che i soggetti che ne sono titolari concorrano al predetto incremento,».

5. All'articolo 7, primo comma, primo periodo, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, le parole «sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 48» sono soppresse.

6. Per la più efficace e rapida attuazione del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, è autorizzata, per l'anno 2001, la spesa di lire 3.500 milioni.

7. Per le finalità previste dai decreti legislativi 29 gennaio 1998, n. 19 e n. 20, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2002. Alla ripartizione della predetta somma si provvede con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 8.500 milioni nell'anno 2001, lire 10.000 milioni nell'anno 2002 e lire 7.000 milioni nell'anno 2003, si provvede:

a) quanto a lire 4.500 milioni nel 2001, lire 4.000 milioni nel 2002 e 1.000 milioni nel 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;

b) quanto a lire 4.000 milioni nel 2001 e lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 dell'articolo 140, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese»;

b) dopo il comma 5 dell'articolo 140 è inserito il seguente:

«5-bis. Qualora il Ministero per i beni e le attività culturali eserciti il suo potere concorrente rispetto a quello della regione per approvare una proposta di vincolo già pubblicata ai sensi del comma 5, non si procede alla ripubblicazione»;

c) il comma 6 dell'articolo 140 è abrogato;

d) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 144 è soppresso;

e) al comma 3 dell'articolo 144 la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta».